

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24/09/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Esproprio. Rettifica.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di C.P. n.16/6 del 02.05.2007 veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2007-2009 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2007, tra i quali, il progetto dei lavori di "Completamento della circonvallazione del comune di Mesagne, tra la S.P.Mesagne Sandonaci e la S.P. Mesagne Torre ", TERZO LOTTO dell'importo complessivo di €1.500.000,00 - diviso in due stralci, dalla S.P. Mesagne Sandonaci alla S.P. Mesagne S.Pancrazio, TERZO LOTTO PRIMO STRALCIO per € 500.000,00, dalla S.P. Mesagne S.Pancrazio alla S.P. Mesagne Torre, TERZO LOTTO SECONDO STRALCIO per € 1.000.000,00 finanziato interamente con i fondi di cui alla delibera CIPE/3

Che l'opera non era prevista dal piano urbanistico del Comune di Mesagne e che pertanto, occorreva procedere all'approvazione della variante urbanistica da parte del competente organo comunale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327 del 08.06.01;

Che allo scopo con deliberazione di G.P. n. 229 del 04.10.2006 è stata approvata la planimetria riportante il tracciato relativo al progetto di "Costruzione di una strada di raccordo a Sud dell'abitato di Mesagne tra la S.P. 45 (Latiano Mesagne) e la S.P. 81 (Mesagne Tuturano) 2°, 3° e 4° lotto riportante tutte le variazioni nel tempo intervenute per le motivazioni riportate nel citato atto;

Che con nota n. 164247 del 05.10.2006 tale atto veniva trasmesso al Comune di Mesagne per l'approvazione della variante urbanistica e contestualmente si attivavano le procedure di pubblicità previste dall'art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, mediante pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e locale, l'albo pretorio della Provincia e Comune, sul sito internet della Provincia e sul sito informatico della Regione, trattandosi di procedura che coinvolge più di 50 interessati;

Che con deliberazione del consiglio comunale n 50 del 22.12.2006 è stata approvata la variante urbanistica e che pertanto, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio;

Che con note raccomandate n. 13653 e del 18.01.2008 si formalizzava la comunicazione agli interessati dalla procedura espropriativa ai sensi dell'art. 16 del T.U. 327/01;

Con Deliberazione G.P. n. 167 del 01.07.2008 si stabiliva:

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, progetto definitivo "PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA DI RACCORDO A SUD DELL'ABITATO DI MESAGNE TRA LA tra la S.P. ex S.S. 605 (MESAGNE S.DONACI) la S.P. N°74 (MESAGNE-SAN PANCRAZIO) e 3° lotto 1° stralcio" costituito dagli elaborati in premessa riportati del costo complessivo di € 500.000,00 di cui € 300.000,00 per lavori a base d'asta, oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 185.000,00 disposizione dell'amministrazione

- di dare atto che l'atto da cui sorge il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.P.R. 327/2001, è la deliberazione del C.C. di Mesagne n.50 del 22.12.2006 con la quale è stata approvata l'opera in variante allo strumento urbanistico
- di dar atto, inoltre, che l'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi, costituisce ai sensi dell'art.98 del D.Lgs 163/2006, e degli artt.12 e 16 del T.U. n°327/2001 dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Avverso i suddetti atti, ed in particolare la deliberazione del C.C. di Mesagne n.50 del 22.12.2006 con la quale è stata approvata l'opera in variante allo strumento urbanistico è stato proposto ricorso al T.A.R. di Lecce da alcuni proprietari espropriandi, ricorso accolto con Sentenza del 18/06/2008 emessa dal T.A.R. Puglia sez. I di Lecce;

In conseguenza dell'accoglimento di detto ricorso dovendo considerare nulla la suddetta deliberazione del C.C. di Mesagne n.50 del 22.12.2006; la nuova situazione urbanistica era tale da dover considerare, a tale data, che l'opera non era prevista dal piano urbanistico del Comune di Mesagne, e che pertanto, secondo la procedura di cui all'art. 19 comma 2 e 3 del T.U. 327/2001, avendo le due amministrazioni manifestato la volontà di riproporre il procedimento con l'approvazione di atti immuni dai vizi che li inficiavano, occorreva procedere all'approvazione del progetto definitivo per dichiarare la pubblica utilità dell'opera ai fini dell'adozione della variante urbanistica da parte del competente organo comunale;

Conseguentemente, con deliberazione di G.P.n 21 del 13.02.2009, previa esame e discussione delle osservazioni pervenute si approvò nuovamente il progetto definitivo dichiarandone la pubblica utilità dell'opera;

Detto provvedimento fu trasmesso al comune di Mesagne che conseguentemente con deliberazione di C.C. n 18/2009 del 20.03.2009 approvò nuovamente la variante urbanistica;

Nuovamente alcuni ricorrenti proprietari dei terreni incisi dalla realizzazione del tracciato della circonvallazione impugnavano gli atti sopra richiamati ricorrendo al T.A.R. Puglia sez. di Lecce;

il T.A.R. Puglia sez. I di Lecce con Sentenza n 2763/09 Reg. Sen., depositata agli atti in data 15/12/2009, ha accolto il ricorso in premessa richiamato, disponendo l'annullamento della deliberazione di G.P. n 21 del 13.02.2009 e della Deliberazione di C.C. n 18/2009 del 20.03.2009;

In conseguenza dell'accoglimento di detto ricorso dovendo considerare nulla la suddetta deliberazione del C.C. di Mesagne C.C. n 18/2009 del 20.03.2009; la situazione urbanistica era nuovamente tale da dover considerare, a tale data, che l'opera non era prevista dal piano urbanistico del Comune di Mesagne, e che pertanto, secondo la procedura di cui all'art. 19 comma 2 e 3 del T.U. 327/2001, avendo le due amministrazioni, Ente Provincia e Comune di Mesagne, manifestato la volontà di riproporre il procedimento con l'approvazione di altri atti immuni dai vizi rilevati dal competente TAR, era necessario procedere alla riapprovazione del progetto definitivo per dichiarare la pubblica utilità dell'opera ai fini dell'adozione della variante urbanistica da parte del competente organo comunale;

la suddetta riapprovazione è stata preceduta, come per legge, dalla formale comunicazione di avvio di procedimenti espropriativi, ai sensi del T.U. 327/2001, nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla normativa vigente in materia;

che a seguito della comunicazione dell'avvio di procedimento ai proprietari interessati dall'esproprio dei terreni, ai sensi degli artt.li n. 7 e n.8 della L. 241/9 e degli artt.li n.11 e n.16 del vigente T.U. 327/2001, nei termini stabiliti, sono pervenute alcune osservazioni.

con deliberazione di G.P n 81 del 17.03.2010, previa esame e discussione delle osservazioni pervenute, è stato approvato nuovamente il progetto definitivo di cui in epigrafe;

l'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi, costituisce:

- a) ai sensi dell'art.98 del D.Lgs 163/2006, e degli artt.12 e 16 del T.U. n°327/2001 dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- b) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.12 e 19.c.3 del T.U. n°327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità, diventa efficace, solo con la trasmissione al Comune interessato e la conseguente approvazione della variante urbanistica ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte

dello stesso;

Detto provvedimento è stato trasmesso al comune di Mesagne che conseguentemente con delibera del Commissario Straordinario n 29 del 30.03.2010 ha, tra l'altro, formalizzato adozione di variante urbanistica al P.R.G. vigente, e successivaemnte, scaduto il periodo di pubblicazione e di osservazioni, previa esame e discussione delle stesse, con successiva deliberazione di C.C. n. 54 del 30.07.2010 ha approvato nuovamente la variante urbanistica;

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento è stata data comunicazione ai proprietari catastali:

- a) dell'avvenuta efficacia del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'intervento, con invito contestuale a comunicare ogni elemento utile ai fini della determinazione della stima dei beni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001;
- b) dell'avvio del procedimento di determinazione urgente dell'indennità, ai sensi dell' art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

in seguito delle su indicate comunicazioni, sono state presentate osservazioni da parte dei proprietari; si è provveduto alla redazione dei frazionamenti dei terreni ricompresi nell'intervento da realizzare e quindi alla relativa individuazione definitiva delle superfici da espropriare

con DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA N. 2/V. del 18.02.2015, oltre a fornire risposta alle osservazioni pervenute, si è disposto:

- di espropriare in favore della Provincia di Brindisi gli immobili di proprietà delle ditte di cui al piano particellare di esproprio, allegato al suddetto provvedimento;
- le indennità provvisorie di espropriazione, determinate in via di urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, nella misura indicata in corrispondenza di ciascun immobile e di ciascuna ditta riportata nell'allegato piano particellare;
- il passaggio del diritto di proprietà dei su indicati beni immobili a questo Ente sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento fosse successivamente notificato ed eseguito.
- Con nota prot 21018 del 20.04.2015 detto decreto di esproprio è stato notificato nelle forme previste con avviso che si sarebbe proceduto all'immissione in possesso in data11.05.2015
- Che avverso il suddetto decreto di esproprio è stato proposto da alcuni proprietari ricorso al TAR Lecce, acquisito al prot. Provincia il 07.05.2015, n 24559;
- Che a seguito del ricorso si è constatato che lo stesso decreto 2/V del 18.02.2015 è affetto da un errore di trascrizione in quanto sono citati erroneamente i provvedimenti di Giunta Provinciale e di Consiglio Comunale annullati dal TAR Lecce in precedente giudizio, in luogo dei successivi atti con i quali è stato riproposto il procedimento.
- Nel dettaglio il decreto 2/V cita nelle premesse erroneamente la D.G.P. n 21 del 13.02.2009 e la D.C.C. n 18 del 20.03.2009 in luogo della D.G.P. n. 81 del 17.03.2010 e della D.C.C.n. 54 del 30.07.2010;
- Che in conseguenza, relativamente ai beni di proprietà dei ricorrenti, in autotutela non si è proceduto all'immissione in possesso prevista per I 11.05.2015;

CONSIDERATO

- è necessario, pertanto, a rettifica del precedente decreto di esprprio n.2/V del 18.02.2015 prendere atto dell'errore di trascrizione sopra descritto, ed apportare la correzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 237 "Testo Unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", come modificato dal D.L.vo n. 302 del 27 dicembre 2002, ed in particolare le disposizioni richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica

utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005" ed in particolare le disposizioni richiamate nelle esposte premesse e considerazioni;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs n. 267/00 "Testo Unico Enti Locali";

VISTI gli artt. 4 e 2 del D. L.vo n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in merito alle funzioni e alle responsabilità dirigenziali;

VISTI i provvedimenti del Segretario Generale di assegnazione dei Servizi e dei Settori ai singoli Dirigenti;

VISTO il Capo 4 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 601 del 22.09.1998, modificato con delibera della Giunta Provinciale n. 363 del 10.12.2002, che disciplina le competenze dei Dirigenti di Servizio, dei Servizi e degli Uffici;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 188 del 09.08.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i dirigenti responsabili di area funzionale e di servizi cui affidare i compiti - di cui all'art. 4 del Regolamento di Contabilità - ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2006:

CONSTATATA la esistenza dei presupposti di cui all'art. 22, comma 1, del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 237 e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

RILEVATA la necessità di procedere all'espropriazione d'urgenza degli immobili interessati alla realizzazione dei lavori in oggetto, limitatamente a quelle aree per le quali è stato eseguito il frazionamento catastale:

ATTESA la propria esclusiva competenza;

DECRETA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di rettificare il DECRETO DI ESPROPRIAZIONE E DI DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA 2/V del 18.02.2015 come segue:
- nelle premesse, dove sono richiamate erroneamente la D.G.P. n 21 del 13.02.2009 e la D.C.C. n 18 del 20.03.2009, devono invece correttamente intendersi richiamate la D.G.P. n. 81 del 17.03.2010 e la D.C.C.n. 54 del 30.07.2010

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme degli atti processuali civili. Un estratto del decreto di esproprio sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Si dà atto che contro il presente decreto è possibile:

- ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Lecce, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- presentare, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.